Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. **259.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti il trasferimento alla regione dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è sostituito dal seguente:

« Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente del collegio stesso, in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato ».

Art. 2.

Alle spese per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, lo Stato concorre con gli stanziamenti previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, ed eventuali successive proroghe ed integrazioni.

Lo Stato si fa carico, comunque, con contributi straordinari da erogare con legge alla regione autonoma della Sardegna, dell'onere relativo alle spese di funzionamento dell'E.T.F.A.S., con riferimento a quelle effettivamente sostenute dall'ente stesso alla data del 31 dicembre 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. **260.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti modifiche dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è così sostituito:

« Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1979, n. **261.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.

Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.

Art. 2.

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna che provvede in base alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Art. 3.

Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — ANSELMI — MARCORA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1979, n. **262.**

Prelevamento di L. 1.194.726.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 49 della legge 28 marzo 1979, n. 88, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità;

Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorché con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 1.194.726.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario (da riferire sia al bilancio di competenza che a quello di cassa):

Ministero del tesoro:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	L.	50.000.000
Cap. 2956. — Fitto di locali	»	22.875.000
Cap. 4402. — Spese di rappresentanza	»	10.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	40.000.000
Cap. 3098. — Fitto di locali	»	470.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1155. — Fitto di locali	L.	9.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1107. — Fitto di locali	L.	1.500.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 1116. — Fitto di locali	L.	200.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 1556. — Fitto di locali	L.	120.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1096. — Fitto di locali	L.	34.576.000

Ministero della sanità:

Cap. 1097. — Fitto di locali	L.	170.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1095. — Fitto di locali	L.	23.425.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1065. — Fitto di locali	L.	43.350.000
	L.	1.194.726.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 16

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Vista la nota n. 2191 del 14 gennaio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Trento fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Germano Tasso, rappresentante dell'Associazione degli industriali, dimissionario, con il dottor Maurizio Casale;

Decreta:

Il dott. Maurizio Casale è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Trento, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Germano Tasso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5581)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E., disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo (cronotachigrafo) nel settore dei trasporti su strada, e sue successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al regolamento (CEE) n. 2828/77 del 12 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, recante disposizioni per l'attuazione del predetto regolamento (CEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 21 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, che stabilisce le tariffe concernenti la verificazione degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 maggio 1976;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 727, apposite disposizioni concernenti le modalità e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E., previste dall'art. 14 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2828/77 del 12 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica ai cronotachigrafi C.E.E., disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

La domanda per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E., prevista dall'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, è presentata, tramite l'ufficio metrico della provincia ove l'officina o il montatore richiedente ha la propria sede legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Divisione XII - Ufficio centrale metrico.

Detta domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) i modelli di cronotachigrafi C.E.E. che si intendono montare e riparare, i nomi e gli indirizzi dei relativi fabbricanti, nonché i marchi di omologazione C.E.E. dei predetti modelli;

b) le attrezzature impiegate, ivi compresi gli strumenti metrici per l'espletamento delle varie operazioni connesse al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi C.E.E. nonché alle relative prove di controllo regolamentare, precisando in dettaglio le caratteristiche metrologiche;

c) le caratteristiche della pista su cui dovranno essere eseguite le prove, in sede di controllo regolamentare del montaggio e della riparazione;

d) il numero di iscrizione della ditta richiedente nello « stato comunale degli utenti metrici » del comune in cui la stessa ditta svolge la propria attività.

Alle domande di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1) un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per provincia, che attesti la specifica attività (officina meccanica di riparazione autoveicoli, montaggio e riparazione di tachimetri, etc.) esercitata dalla ditta richiedente;

2) una pianta da cui risultino le caratteristiche della pista, di cui alla lettera *c*) del precedente comma, ivi compresi lo sviluppo e la posizione della pista medesima rispetto al laboratorio di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E.;

3) disegni, corredati di idonea descrizione tecnica, delle attrezzature destinate al controllo metrologico e funzionale del montaggio e della riparazione dei cronotachigrafi C.E.E.;

4) disegno in duplice copia del contrassegno che la ditta richiedente intende inserire nel marchio particolare, di cui all'art. 5 successivo, da apporre sui sigilli ai sensi dell'art. 14, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70.

Art. 3.

Esame tecnico per la verifica delle attrezzature

In relazione alle caratteristiche delle attrezzature dichiarate dalla ditta richiedente ai sensi dell'art. 2 precedente, primo comma, lettera *b*), la Direzione generale del commercio interno - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, stabilisce le modalità dell'esame tecnico che l'ufficio metrico della provincia dove ha sede legale la ditta richiedente deve eseguire per la verifica della validità delle predette attrezzature e l'idoneità della pista destinata alle prove sperimentali, ai fini del controllo che l'officina o il montatore autorizzato deve effettuare dopo il montaggio e la riparazione dei cronotachigrafi C.E.E., in conformità alle disposizioni di cui al cap. VI, paragrafo 2, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2828/77.

L'esame tecnico predetto è eseguito direttamente dal personale della Divisione XII - Ufficio centrale metrico, nei casi di particolari tipi di attrezzature metrologiche, di specifica richiesta della ditta richiedente a seguito di disaccordo fra la stessa ditta e l'ufficio provinciale metrico incaricato dell'esame sulla idoneità regolamentare delle attrezzature presentate, o di limitata disponibilità di organico dello stesso ufficio provinciale.

Per l'esecuzione dell'esame tecnico di cui ai commi precedenti si applicano le tariffe fissate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1976, citato nelle premesse.

Art. 4.

Documenti per la definizione della pratica di autorizzazione

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione, di cui all'art. 2, è concessa a condizione che l'esame tecnico previsto dall'art. 3 abbia avuto esito positivo e la ditta interessata, informata del predetto risultato, abbia provveduto a trasmettere, ad ulteriore corredo della domanda di cui all'art. 2 precedente, tramite lo stesso ufficio metrico provinciale competente per provincia, i seguenti documenti:

1) attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dall'art. 9 della legge 13 novembre 1978, n. 727;

2) disegno in 10 copie del marchio particolare della ditta, di cui all'art. 5 successivo;

3) dieci esemplari della targhetta di montaggio da applicare ai sensi del punto 3 del cap. V dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2828/77, ai fini della sua approvazione da parte della Divisione XII - Ufficio centrale metrico;

4) dichiarazione dell'ufficio metrico provinciale da cui risulti:

il deposito presso lo stesso ufficio di una piastrina metallica delle dimensioni 80 × 60 mm, recante l'impronta completa del marchio particolare predetto;

la presentazione, ai fini della vidimazione, del registro di cui all'art. 6 successivo.

Art. 5.

Caratteristiche del marchio particolare

Il marchio particolare che le officine ed i montatori autorizzati appongono sui sigilli ai sensi dell'art. 14 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1463/70 è costituito da un contrassegno prescelto dalle stesse officine e montatori all'atto della presentazione della domanda ed approvato dalla Divisione XII - Ufficio centrale metrico, nonché dalla sigla alfanumerica assegnatagli dallo stesso ufficio, il tutto racchiuso in una figura geometrica.

Art. 6.

Responsabilità della ditta autorizzata e registro dei montaggi e delle riparazioni

Le operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi C.E.E. sono effettuate dalle officine e dai montatori autorizzati ai sensi dell'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, in conformità alle disposizioni di cui al capitolo VI, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2828/77. Tali operazioni sono riportate su apposito registro, vidimato dall'ufficio provinciale metrico competente per provincia, conforme nel frontespizio e nei singoli fogli intercalari ai modelli rappresentati negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto.

L'esaurimento di un registro comporta la presentazione tempestiva all'ufficio provinciale metrico competente per provincia di altro registro per la prescritta vidimazione.

Art. 7.

Norme transitorie

Le autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi C.E.E., già rilasciate in applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1974, sono da intendersi concesse in applicazione dell'art. 3 della legge n. 727, a condizione che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la ditta interessata all'autorizzazione trasmetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Divisione generale del commercio interno e consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, mediante lettera raccomandata, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 9 della predetta legge n. 727.

Le registrazioni prescritte dall'art. 6 precedente devono essere riportate dalle anzidette ditte sul registro già destinato alle annotazioni relative alle verificazioni C.E.E. del montaggio dei cronotachigrafi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

ALLEGATO *A*

N. . . . .
del registro

CRONOTACHIGRAFI

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

4) . . . .

REGISTRO DEI MONTAGGI E DELLE RIPARAZIONI
CONTENENTE 100 PAGINE DI 20 LINEE

VISTATO DALL'UFFICIO PROVINCIALE METRICO

IL . . . .

Officina . . . .
. . . .
Marchio . . . .
. . . .
Autorizzazione n. . . . .
del . . . .

Il capo dell'ufficio provinciale metrico

ALLEGATO *B*

(da inserire all'inizio del registro)

LEGENDA

Categorie dei veicoli

A. — Veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1975, non adibiti al trasporto di merci pericolose.

B. — Veicoli con data qualsiasi di immatricolazione, destinati al trasporto di merci pericolose.

C. — Veicoli con cronotachigrafo sottoposto volontariamente alla verificazione C.E.E.

Coefficiente caratteristico del veicolo

[giri/km oppure imp/km]

W = valore all'atto della verificazione.

W_1 = valore prima dell'eventuale correzione.

Pneumatici montati sulle ruote motrici

L = sviluppo al suolo in condizioni normali d'impiego, espresso in mm.

P = caratteristiche: dati riportati per impressione a rilievo sul fianco del pneumatico e comprendenti la larghezza del pneumatico stesso e il diametro del cerchio.

Nella colonna « Osservazioni » si deve indicare se è stata sostituita la targhetta di cui al cap. V dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, modificato dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2828/77.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata);

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Modificazione, per la campagna di commercializzazione 1979-80, della data limite di presentazione della denuncia di semina e delle domande di aiuto per il lino e la canapa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio del 23 giugno 1970, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa, prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione che stabilisce le modalità concernenti l'erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 1128/79 del 7 giugno 1979, che modifica la data limite di deposito delle dichiarazioni di semina e delle domande di aiuto;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1970, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, concernente l'erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Considerata la necessità di prorogare il termine di presentazione delle denuncie di semina e delle domande di aiuto per il lino e la canapa per la campagna 1979-80;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 1979, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« Per la campagna di commercializzazione 1979-80 i produttori interessati sono tenuti a presentare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

a) la denuncia di semina:

per il lino oleaginoso entro il 15 giugno 1979;
per il lino tessile entro il 30 giugno 1979;
per la canapa entro il 15 luglio 1979;

b) la domanda di aiuto:

per il lino oleaginoso e tessile entro il 31 ottobre 1979;
per la canapa entro il 15 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(5923)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artral » 6 fiale × × 2 cc, della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », in Pisa. (Decreto di revoca n. 5518/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 16 settembre 1949 col quale venne registrata al n. 2264 la specialità medicinale denominata « Artral » 6 fiale × 2 cc, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artral » 6 fiale × 2 cc, registrata al n. 2264 in data 15 settembre 1949, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5942)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Eigenmann e Verònelli S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4686 in data 6 dicembre 1969 la ditta Eigenmann e Veronelli S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Don Minzoni, 24, prodotti chimici da usare in medicina;

Considerato che risulta dagli atti che il direttore tecnico dell'officina farmaceutica non ricopre più detto incarico;

Ritenuto pertanto che sussistono i requisiti per la revoca dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Eigenmann e Veronelli S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Don Minzoni, 24, concessa con decreto ministeriale n. 4686 in data 6 dicembre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5849)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro in Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Autorizzazione agli uffici di sanità marittima ed aerea a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ivi compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, con il quale gli uffici sanitari periferici sono stati autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere, agli uffici periferici di questo Ministero con sede ad Imperia, Salerno e Trapani, la sopracitata autorizzazione;

Decreta:

Sono autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie, ivi compresa quella contro la febbre gialla, ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale i seguenti uffici:

ufficio di sanità marittima di Imperia;

ufficio di sanità marittima di Salerno;

ufficio di sanità marittima ed aerea di Trapani.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industria laterizi Tacconi, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Industria laterizi Tacconi di Pomezia;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 luglio 1978 al 14 gennaio 1979;

Ritenuta la necesità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industria laterizi Tacconi di Pomezia, è prolungata fino al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 8 gennaio 1979 e 27 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e stabilimento a Brescia, frazione Fornaci;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e stabilimento a Brescia, frazione Fornaci, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6073)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura italica di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria nuovo Giglio, in S. Egidio alla Vibrata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1978 e 10 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore di lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti a S. Egidio alla Vibrata, Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6074)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SILMA - Società industriale lavorazione mobili e affini, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta SILMA - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SILMA - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta FR-AM S.n.c. F.lli Amato, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvenimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta FR-AM S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta FR-AM S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAMS, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SAMS, stabilimento di Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAMS, stabilimento di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1979 al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Tariffa obbligatoria a forcella per trasporti di prodotti petroliferi con autocisterne.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo terzo della legge sopra indicata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, inviata al Ministero dei trasporti dal presidente dell'albo suddetto con nota n. 2368/ATM-01 dell'8 aprile 1979 e concernente l'istituzione di tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di prodotti petroliferi;

Vista la relazione illustrativa della proposta suddetta nella quale sono stati messi in evidenza i criteri adottati per l'analisi ed il definitivo calcolo dei costi in base ai quali sono stati determinati i livelli tariffari;

Rilevato che in ordine alla presentata proposta di tariffe ed alla relazione illustrativa sono state sentite le regioni e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Ritenuta l'opportunità che, in attesa dell'attuazione di un completo sistema di tariffe obbligatorie a forcella per tutti gli autotrasporti di cose per conto di terzi, venga frattanto determinata, a titolo sperimentale e per un periodo di sei mesi, una tariffa speciale obbligatoria per il trasporto a carico completo di prodotti petroliferi a mezzo di autocisterna nell'ambito del territorio nazionale, in considerazione anche che i trasporti anzidetti, per le peculiari caratteristiche della merce trasportata e dei veicoli da impiegarsi presentano quelle particolari esigenze per cui, secondo il disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, potranno a suo tempo essere determinate tariffe speciali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe e le rispettive condizioni particolari di applicazione relative all'autotrasporto di prodotti petroliferi, proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed allegate al presente decreto.

Le predette tariffe che sono obbligatorie. ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, hanno peraltro carattere sperimentale e sono valide per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO 1

TARIFFA OBBLIGATORIA PER TRASPORTI DI PRODOTTI PETROLIFERI CON AUTOCISTERNA

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Ambito d'applicazione

La presente tariffa si applica ai trasporti, effettuati con autocisterne nell'ambito del territorio nazionale, dei prodotti petroliferi specificati al successivo art. 2.

La tariffa non si applica ai trasporti effettuati con autoveicoli chilolitrici.

Art. 2.
Prodotti trasportati

I prodotti petroliferi di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

gasolio per riscaldamento;
gasolio per autotrazione;
benzina;
olio combustibile fluido per riscaldamento;
olio combustibile denso ad uso industriale;
olio combustibile a basso tenore di zolfo (b t z).

Art. 3.
Esenzioni

Sono esenti dall'applicazione della presente tariffa i trasporti di prodotti petroliferi inviati da un mittente ad un solo destinatario quando il loro peso non superi le 5 tonnellate.

Art. 4.
Lettera di vettura

1) Per ogni spedizione deve essere compilata, in almeno quattro esemplari originali firmati dal vettore, una lettera di vettura che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) luogo e data di compilazione;
b) nome ed indirizzo del mittente;
c) nome ed indirizzo del vettore;
d) luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la consegna;
e) nome e indirizzo del destinatario;
f) denominazione corrente della merce;
g) istruzioni del mittente;
h) riserve ed osservazioni del trasportatore.

2) L'esemplare della lettera di vettura trattenuto dal vettore e quello destinato al controllo tariffario devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) il peso tassabile;
b) la distanza tariffaria;
c) altre condizioni che incidono sul prezzo di trasporto;
d) il prezzo di trasporto, il prezzo dei servizi accessori e le spese da rimborsare al vettore;
e) le indicazioni sull'intervento dell'ausiliario di trasporto come prescritto dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 5.
Definizione di spedizione

Si intende per spedizione un quantitativo di prodotti petroliferi trasportato per conto di un solo mittente e per uno o più destinatari da un unico vettore in una sola volta, con uno stesso veicolo o insieme di veicoli accoppiati, da un solo luogo di carico ad uno o più luoghi di scarico.

Art. 6.
Prestazioni rientranti nel prezzo di trasporto

1) Il prezzo di trasporto costituisce la remunerazione:

a) delle operazioni di trasporto propriamente dette: queste hanno inizio dal momento in cui il prodotto è caricato sul veicolo nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario del prodotto sul veicolo nel luogo di scarico;

b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico e lo scarico fino a concorrenza rispettivamente di 4 e 3 ore. La sosta del veicolo inizia nel momento della messa a disposizione del veicolo nel luogo di carico o di scarico e termina dopo il carico o lo scarico del veicolo e la consegna dei documenti di trasporto.

2) Il prezzo di trasporto è calcolato separatamente per ciascuna spedizione in base alla distanza tariffaria e al peso tassabile della spedizione stessa.

3) Il prezzo di trasporto può essere fissato liberamente di comune accordo tra le parti all'interno dei limiti minimo e massimo della tariffa. Esso è arrotondato alle 500 lire superiori.

4) Le presenti disposizioni non riguardano il compenso per prestazioni ed indennizzi che non siano da esse previsti e che siano concordati tra le parti.

Art. 7.
Distanza tariffaria

1) La distanza tariffaria, in base alla quale deve essere calcolato il prezzo di trasporto, è la distanza intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della spedizione indicata nella lettera di vettura e calcolata sulle strade percorribili dagli autoveicoli adibiti ai trasporti in oggetto, ad esclusione delle autostrade con pagamento di pedaggio, in base alle carte stradali del Touring club italiano con scala 1 : 200.000, secondo il percorso più breve.

2) Se viene concordato un determinato percorso, la distanza tariffaria sarà calcolata in base alla distanza corrispondente a tale percorso.

3) Se a richiesta del mittente o del destinatario, quando siano parti nel contratto di trasporto, il luogo di destinazione viene modificato prima dello scarico del prodotto, la distanza tariffaria sarà calcolata in base alla distanza corispondente al percorso realmente effettuato.

Art. 8.
Percorsi a bordo di traghetti

Qualora per una parte del percorso l'autoveicolo debba essere trasportato per via marittima a bordo di un traghetto, al prezzo di trasporto dovuto per il percorso terrestre si aggiungono:

la somma corrispondente al nolo marittimo pagato dal vettore;

il supplemento dovuto per la sosta dell'autoveicolo e del suo equipaggio in relazione al trasporto marittimo, da calcolare secondo le norme fissate nella presente tariffa.

Art. 9.
Peso tassabile

Il prezzo del trasporto con autotreni o autoarticolati, anche se caricati parzialmente, è calcolato in base al peso minimo tassabile convenzionale di 250 quintali.

Il prezzo del trasporto con autocarro isolato, la cui tariffa corrisponde a quella prevista per i trasporti effettuati con autoarticolato o autotreno maggiorati del 70 %, è calcolato in base al peso minimo tassabile convenzionale di 120 quintali.

Quando il peso della spedizione oltrepassa i minimi tassabili di cui ai commi precedenti, il prezzo del trasporto è calcolato in base al peso reale della spedizione, arrotondato ai 100 chili superiori.

Art. 10.
Carichi raggruppati

Il prezzo di trasporto per spedizioni dallo stesso mittente a più destinatari, è calcolato in base alla distanza tariffaria intercorrente tra il luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, passando per tutti i luoghi di scarico intermedi, e per il peso totale della spedizione.

Art. 11.

Trasporti con autoveicoli dotati di particolari attrezzature

Per l'impiego di autoveicoli con attrezzatura speciale, a richiesta del mittente o in base a norme particolari, i prezzi indicati nella tariffa sono aumentati:

a) del 7 % per gli autoveicoli con botti in acciaio inox;
b) del 10 % per gli autoveicoli con botti coibentate o di acciaio inox coibentate.

Art. 12.

Riduzioni per quantitativi

Se un cliente si impegna per iscritto a commissionare ad uno stesso vettore, in un periodo di tre mesi consecutivi, la effettuazione di trasporti nella misura complessiva di almeno 200.000 tonnellate-chilometro, il prezzo di trasporto normalmente applicabile è ridotto del 5 %.

Il quantitativo globale delle tonnellate-chilometro è ricavato dalla somma delle tonnellate-chilometro delle singole spedizioni effettuate nel periodo considerato.

L'impegno scritto del mittente deve essere inviato, a cura del vettore, alle autorità preposte al controllo tariffario.

Nella lettera di vettura, di cui al precedente articolo 4, deve essere fatta annotazione dell'impegno del mittente di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Termine di pagamento del prezzo delle prestazioni di trasporto

Il pagamento del prezzo relativo alle singole prestazioni di trasporto deve essere eseguito tra il trentesimo ed il quarantacinquesimo giorno dalla data di emissione della fattura.

Art. 14.

Intervento degli ausiliari di trasporto

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un mediatore o di un agente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Parte II

CONDIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Art. 15.

Trasporti particolari

1) Quando il trasporto è effettuato su strade di montagna, con dislivelli di altezza superiore ai 500 metri, deve essere corrisposto, in aggiunta al prezzo di trasporto, un supplemento variabile da 60 a 80 lire per ciascun quintale trasportato.

2) Per i trasporti di bitume le tariffe normalmente applicabili vengono aumentate del 10 per cento.

3) Per i buncheraggi senza pompa deve essere corrisposto un supplemento variabile da 60 a 80 lire per quintale.

4) Per i buncheraggi e scarichi con pompa deve essere corrisposto un supplemento variabile da 155 a 200 lire per quintale.

Art. 16.

Tassi di sosta

Quando i tempi di sosta, per cause imputabili al mittente o al destinatario, superano quelli previsti per il carico o per lo scarico del precedente art. 6, punto 1), lettera *b*), considerando il normale orario di lavoro, è dovuto, previa esibizione della necessaria documentazione, un indennizzo per la maggior sosta nei limiti sottoindicati:

a) *per il carico*:

per la prima ora (o frazione) di maggior sosta da L. 50.000 a L. 64.000;

per ciascuna delle ore (o frazioni) successive fino al massimo di altre tre ore da L. 12.500 a L. 16.000;

b) *per lo scarico*:

per la prima ora (o frazione) di maggior sosta da L. 36.000 a L. 45.000;

per ciascuna delle ore (o frazioni) successive fino al massimo di altre quattro da L. 12.000 a L. 15.000.

Per la sosta dell'autoveicolo fuori sede, nelle giornate in cui sia vietata la circolazione dei veicoli pesanti, è dovuto un indennizzo nei limiti sottoindicati:

da L. 35.000 a L. 45.000.

Una adeguata riduzione può essere concordata nel caso in cui il suindicato divieto sia limitato ad una parte soltanto della giornata.

Art. 17.

Rimborso di spese speciali

In aggiunta al compenso delle prestazioni di trasporto devono essere rimborsate al vettore le spese per tasse, pedaggi ed altre spese sopravvenute durante il trasporto, le quali siano in relazione al trasporto stesso e non siano imputabili al trasportatore, ed in particolare:

i diritti per l'utilizzazione di traghetti, ponti, strade, autostrade e trafori;

le altre spese gravanti sulla merce trasportata.

Art. 18.

Percorsi a vuoto

Per i percorsi a vuoto eventualmente necessari per raggiungere il luogo di carico può essere concordato un compenso speciale.

ALLEGATO 2

TARIFFA CHILOMETRICA SPERIMENTALE OBBLIGATORIA PER TRASPORTI DI PRODOTTI PETROLIFERI EFFETTUATI *A*) CON AUTOARTICOLATI OD AUTOTRENI; *B*) CON AUTOCARRI ISOLATI.

Minimi tassabili di peso e di distanza.

1) Per gli autotreni od autoarticolati il peso minimo tassabile secondo la tariffa *A*) è stabilito in q.li 250.

2) Per gli autocarri isolati il peso minimo tassabile secondo la tariffa *B*) è stabilito in q.li 120.

3) Il prezzo del trasporto, per pesi eccedenti i minimi tassabili indicati ai punti 1) e 2), è calcolato secondo il peso reale della spedizione arrotondato ai 100 kg superiori.

4) In caso di consegne a più destinatari, le tariffe di cui ai precedenti punti sono calcolate per l'intero peso risultante alla partenza e per la distanza relativa all'ultimo destinatario.

5) Le spedizioni effettuate su distanze inferiori ai km 30 sono soggette alla tariffa prevista per 30 chilometri.

Calcolo del prezzo di trasporto.

I prezzi minimo e massimo del trasporto per ciascuna spedizione si calcolano moltiplicando il numero dei quintali caricati per la tariffa per q.le, rispettivamente minima e massima, corrispondente alla lunghezza del percorso a carico, salvi restando i minimi tassabili peso e di distanza sopra indicati, ed arrotondando gli importi così ottenuti alle 500 lire superiori. Tali prezzi costituiscono compenso anche per il viaggio di ritorno a vuoto.

Sono consentite soltanto le maggiorazioni e le riduzioni, previste dagli articoli 11 e 12 delle « disposizioni generali e condizioni di applicazione », approvate unitamente alla presente tariffa, col rispetto delle modalità ivi indicate nonchè la riduzione, rispetto al massimo, del prezzo da percepirsi dal trasportatore, nell'ipotesi prevista dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974 n. 298.

Al prezzo concreto del trasporto per la singola spedizione liberamente stabilito dalle parti entro i limiti di quelli minimo e massimo come sopra calcolati, vanno aggiunti gli importi che risultino eventualmente dovuti per prestazioni accessorie, ai sensi degli articoli 8, 11, 15, 16, 17 e 18 delle suindicate « disposizioni generali e condizioni di applicazione ».

	A) Tariffe per q.le autoarticolati o autotreni		*B*) Tariffe per q.le autocarri	
Km	Minima	Massima	Minima	Massima
30	241	313	410	533
31	246	320	419	544
32	252	327	428	555
33	257	333	436	567
34	262	340	445	578
35	267	347	454	589
36	272	353	463	601
37	277	360	471	612
38	282	367	480	623
39	288	373	489	635
40	293	380	498	646
41	298	387	506	658
42	303	393	515	669
43	308	400	524	680
44	313	407	532	691
45	318	413	541	703

Km	A) Tariffe per q.le autoarticolati o autotreni		B) Tariffe per q.le autocarri	
	Minima	Massima	Minima	Massima
—	—	—	—	—
46	323	420	550	714
47	329	427	559	725
48	334	433	567	737
49	339	440	576	748
50	344	447	585	759
51	349	453	594	771
52	354	460	602	782
53	359	467	611	793
54	365	473	620	805
55	370	480	628	816
56	375	487	637	827
57	380	493	646	839
58	385	500	655	850
59	390	507	663	861
60	395	513	672	873
61	399	518	678	880
62	402	522	684	888
63	406	527	689	895
64	409	531	695	903
65	612	536	701	910
66	416	540	707	918
67	419	544	713	925
68	423	549	718	933
69	426	553	724	941
70	429	558	730	948
71	433	562	736	956
72	436	567	742	963
73	440	571	747	971
74	443	575	753	978
75	446	580	759	986
76	450	584	765	993
77	453	589	771	1001
78	457	593	776	1008
79	460	598	782	1016
80	464	602	788	1023
81	467	606	793	1030
82	470	610	798	1037
83	473	614	803	1043
84	476	618	809	1050
85	479	622	814	1057
86	482	626	819	1063
87	485	629	824	1070
88	488	633	829	1077
89	491	637	834	1083
90	494	641	839	1090
91	497	645	845	1097
92	500	649	850	1104
93	503	653	855	1110
94	506	657	860	1117
95	509	661	865	1124
96	512	665	870	1130
97	515	669	875	1137
98	518	673	881	1144
99	521	677	886	1150
100	524	681	891	1157
101	527	684	896	1164
102	530	688	901	1170
103	533	692	906	1177
104	536	696	911	1184
105	539	700	917	1190
106	543	705	923	1199
107	547	710	930	1208
108	551	716	937	1217
109	555	721	944	1225
110	559	726	950	1234
111	563	731	957	1243
112	567	736	964	1251
113	571	741	970	1260
114	575	746	977	1269
115	579	752	984	1278
116	583	757	991	1286
117	587	762	997	1295
118	591	767	1004	1304
119	595	772	1011	1313
120	598	777	1017	1321
121	602	782	1024	1330
122	606	787	1031	1339
123	610	793	1038	1347

Km	A) Tariffe per q.le autoarticolati o autotreni		B) Tariffe per q.le autocarri	
	Minima	Massima	Minima	Massima
—	—	—	—	—
124	614	798	1044	1356
125	618	803	1051	1365
126	622	808	1058	1374
127	626	813	1064	1382
128	630	818	1071	1391
129	634	823	1078	1400
130	638	829	1085	1408
131	642	834	1091	1417
132	646	839	1098	1426
133	650	844	1105	1435
134	654	849	1111	1443
135	658	854	1118	1452
136	660	858	1123	1458
137	663	861	1127	1464
138	666	865	1132	1470
139	669	868	1137	1476
140	671	872	1141	1482
141	674	875	1146	1488
142	677	879	1150	1494
143	679	882	1155	1500
144	682	886	1160	1506
145	685	889	1164	1512
146	688	893	1169	1518
147	690	896	1173	1524
148	693	900	1178	1530
149	696	903	1183	1536
150	698	907	1187	1542
151- 155	706	918	1201	1560
156- 160	720	935	1224	1590
161- 165	734	953	1247	1620
166- 170	747	970	1270	1649
171- 175	761	988	1293	1679
176- 180	773	1004	1314	1707
181- 185	785	1019	1334	1733
186- 190	796	1034	1354	1758
191- 195	808	1050	1374	1784
196- 200	820	1065	1394	1810
201- 205	832	1080	1414	1836
206- 210	843	1095	1434	1862
211- 215	855	1110	1453	1887
216- 220	867	1125	1473	1913
221- 225	878	1141	1493	1939
226- 230	892	1158	1516	1969
231- 235	907	1178	1542	2002
236- 240	922	1197	1568	2036
241- 245	937	1217	1593	2069
246- 250	952	1237	1619	2102
251- 255	967	1256	1645	2136
256- 260	982	1276	1670	2169
261- 265	998	1295	1696	2202
266- 270	1013	1315	1721	2235
271- 275	1028	1334	1747	2269
276- 280	1045	1358	1777	2308
281- 285	1065	1383	1811	2351
286- 290	1085	1409	1844	2395
291- 295	1104	1434	1878	2438
296- 300	1124	1460	1911	2481
301- 310	1153	1497	1960	2545
311- 320	1190	1546	2024	2628
321- 330	1228	1595	2088	2711
331- 340	1266	1643	2152	2794
341- 350	1304	1692	2216	2877
351- 360	1341	1741	2280	2960
361- 370	1379	1790	2344	3043
371- 380	1417	1839	2408	3126
381- 390	1454	1888	2472	3210
391- 400	1492	1937	2536	3293
401- 410	1530	1986	2601	3376
411- 420	1567	2035	2665	3459
421- 430	1605	2084	2729	3542
431- 440	1643	2132	2793	3625
441- 450	1681	2181	2857	3708
451- 460	1718	2230	2921	3792
461- 470	1756	2279	2985	3875
471- 480	1794	2328	3049	3958
481- 490	1831	2377	3113	4041
491- 500	1869	2426	3177	4124
501- 510	1907	2475	3241	4207

Km	*A*) Tariffe per q.le autoarticolati o autotreni		*B*) Tariffe per q.le autocarri	
	Minima	Massima	Minima	Massima
511- 520	1944	2524	3306	4290
521- 530	1982	2573	3370	4373
531- 540	2020	2621	3434	4457
541- 550	2058	2670	3498	4540
551- 560	2095	2719	3562	4623
561- 570	2133	2768	3626	4706
571- 580	2171	2817	3690	4789
581- 590	2208	2866	3754	4872
591- 600	2246	2915	3818	4955
601- 610	2284	2964	3882	5038
611- 620	2321	3013	3946	5122
621- 630	2359	3062	4011	5205
631- 640	2397	3110	4075	5288
641- 650	2435	3159	4139	5371
651- 660	2472	3208	4203	5454
661- 670	2510	3257	4267	5537
671- 680	5248	3306	4331	5620
681- 690	2585	3355	4395	5703
691- 700	2623	3404	4459	5787
701- 710	2661	3453	4523	5870
711- 720	2698	3502	4587	5953
721- 730	2736	3551	4651	6036
731- 740	2774	3599	4716	6119
741- 750	2812	3648	4780	6202
751- 760	2849	3697	4844	6285
761- 770	2887	3746	4908	6369
771- 780	2925	3795	4972	6452
781- 790	2962	3844	5036	6535
791- 800	3000	3893	5100	6618
801- 810	3038	3942	5164	6701
811- 820	3075	3991	5228	6784
821- 830	3113	4040	5292	6867
831- 840	3151	4088	5356	6950
841- 850	3189	4137	5421	7034
851- 860	3226	4186	5485	7117
861- 870	3264	4235	5549	7200
871- 880	3302	4284	5613	7283
881- 890	3339	4333	5677	7366
891- 900	3377	4382	5741	7449
901- 910	3415	4431	5805	7532
911- 920	3452	4480	5869	7615
921- 930	3490	4529	5933	7699
931- 940	3528	4577	5997	7782
941- 950	3566	4626	6061	7865
951- 960	3603	4675	6126	7948
961- 970	3641	4724	6190	8031
971- 980	3679	4773	6254	8114
981- 990	3716	4822	6318	8197
991-1000	3754	4871	6382	8281
1001-1010	3792	4920	6446	8364
1011-1020	3829	4969	6510	8447
1021-1030	3867	5018	6574	8530
1031-1040	3905	5066	6638	8613
1041-1050	3943	5115	6702	8696
1051-1060	3980	5164	6766	8779
1061-1070	4018	5213	6830	8862
1071-1080	4056	5262	6895	8946
1081-1090	4093	5311	6959	9029
1091-1100	4131	5360	7023	9112
1101-1110	4169	5409	7087	9195
1111-1120	4206	5458	7151	9278
1121-1130	4244	5507	7215	9361
1131-1140	4282	5555	7279	9444
1141-1150	4320	5604	7343	9527
1151-1160	4357	5653	7407	9611
1161-1170	4395	5702	7471	9694
1171-1180	4433	5751	7535	9777
1181-1190	4470	5800	7600	9860
1191-1200	4508	5849	7664	9943

N. B. — Per distanze superiori a km 1200, la tariffa per q.le si ottiene aggiungendo a quella prevista per la classe di distanza 1191-1200, per ogni ulteriore gruppo di km 10 (con arrotondamento dell'eventuale frazione di 10 km ai 10 km superiori), rispettivamente gli importi di lire: 37, 48, 64 e 83.

(6199)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino, in Monsagrati-Pescaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati-Pescaglia (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ondulato S. Martino di Monsagrati-Pescaglia (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanocar di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna, in Castelvecchio Pascoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Corsonna di Castelvecchio Pascoli (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6158)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 966/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 967/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 968/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 969/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 970/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 971/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 972/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 973/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ortoftalati di diottile, della sottovoce 29.15 C ex III della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 974/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pelli ovine, altre, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 975/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini, della voce 53.11 della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 976/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tappeti, anche « tufted », esclusi quelli di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 e di cocco, della sottovoce 58.02 ex A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 977/79 della commissione, del 16 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine per cucire, ecc., della sottovoce 84.41 A I b) della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 978/79 della commissione, del 15 maggio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 979/79 della commissione, del 16 maggio 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 980/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 981/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 982/79 del Consiglio dell'8 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2753/78 che stabilisce, per la campagna 1978/1979, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Pubblicati nel n. L 122 *del* 18 *maggio* 1979

(116/C)

Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 984/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcune varietà di pesce.

Regolamento (CEE) n. 985/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1077/78 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 986/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che sospende l'applicazione dei massimali indicativi stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 3175/78, (CEE) n. 3176/78 e (CEE) n. 3177/78 per le importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia, del Portogallo e della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 987/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 per quanto riguarda il calcolo degli importi compensativi monetari nel settore vinicolo.

Regolamento (CEE) n. 988/79 della commissione, del 18 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 989/79 della commissione, del 18 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 990/79 della commissione, del 18 maggio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Pubblicati nel n. L 123 *del* 19 *maggio* 1979

(117/C)

Regolamento (CEE) n. 991/79 della commissione, del 17 maggio 1979, che stabilisce un programma di tabelle e alcune definizioni relative alle indagini statistiche di base sulle superfici viticole e che abroga i regolamenti n. 143 e n. 26/64/CEE della commissione.

Pubblicato nel n. L 129 *del* 28 *maggio* 1979

(118/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo, nella forma di scambio di note, tra l'Italia e San Marino, concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977.

Il 19 febbraio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo, nella forma di scambio di note, tra l'Italia e San Marino, concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977, approvato con legge 6 dicembre 1978, n. 867, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979.

L'accordo è pertanto entrato in vigore il 19 febbraio 1979.

(6244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 16 magg 1979, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è autor zata ad accettare la donazione di due immobili siti nei comu di Nocera Inferiore e di Pagani, disposta dalla sig.ra Marian Adinolfi in favore dell'ente e valutata in L. 24.500.000.

(6206)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sondrio

Con decreto 31 maggio 1979, n. 537, del Ministro dei lavc pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disp sto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terrei in sponda destra del torrente Mallero in comune di Sondr segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. mappali 99 (mq 970); 100 (mq 2290) e 217 (mq 4124) de superficie complessiva di mq 7384 ed indicato nello schiz planimetrico rilasciato il 4 ottobre 1978 in scala 1.1000 dall'uffic tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa pa integrante del decreto stesso.

(6205)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Pro Senectute » in Luserna S. Giovanni, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 19 registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979, regist n. 11 Interno, foglio n. 335, l'associazione « Pro Senectut in Luserna S. Giovanni (Torino), è stata autorizzata, su p posta del Ministro dell'interno, ad accettare una ered disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Dassano Ma ved. Marengo.

(5927)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 giugno 1979, concernente la co tuzione della riserva naturale orientata duna costiera ravenn e foce torrente Bevano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. del 30 giugno 1979, nell'ultimo comma delle premesse e nell'art dove è scritto: « *Ministero* », leggasi: « *Ministro* ».

(6169)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANAT

Avviso di rettifica

Sia nel titolo che nel testo del decreto ministeriale 28 m gio 1979, concernente autorizzazione ad esercitare le assicu zioni nei rami danni, nonchè la riassicurazione negli ste rami, alla S.p.a. C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni ra danni, in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 6 giugno 1979, pag. 4631, dove è scritto: « S.p.a. C.A.R.D. - Co pagnia di *assicurazioni...* », leggasi: « S.p.a. C.A.R.D. - Compag di *assicurazione...* ».

(6006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 4 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	825,45	825,45	—	825,45	—	829,67	825,55	825,45	825,45	825,45
Dollaro canadese	710,10	710,10	—	710,10	—	709,60	710,20	710,10	710,10	710,10
Marco germanico	449,47	449,47	—	449,47	—	449,60	449,62	449,47	449,47	449,45
Fiorino olandese	407,52	407,52	—	407,52	—	408,50	407,66	407,52	407,52	407,50
Franco belga	28,03	28,03	—	28,03	—	28,10	28,029	28,03	28,03	28,03
Franco francese	193,36	193,36	—	193,36	—	193,80	193,27	193,36	193,36	193,35
Lira sterlina	1838,70	1838,70	—	1838,70	—	1821,25	1838,60	1838,70	1838,70	1838,70
Lira irlandese	1700 —	1700 —	—	1700 —	—	—	1702 —	1700 —	1700 —	—
Corona danese	156,24	156,24	—	156,24	—	156,10	156,27	156,24	156,24	156,25
Corona norvegese	163 —	163 —	—	163 —	—	163,60	162,90	163 —	163 —	163 —
Corona svedese	194,63	194,63	—	194,63	—	194,50	194,60	194,63	194,63	194,60
Franco svizzero	500,07	500,07	—	500,07	—	449,55	500,33	500,07	500,07	500,05
Scellino austriaco	61,161	61,161	—	61,161	—	67,20	61,211	61,161	61,161	61,16
Escudo portoghese	16,97	16,97	—	16,97	—	16,95	16,90	16,97	16,97	16,97
Peseta spagnola	12,49	12,49	—	12,49	—	12,60	12,498	12,49	12,49	12,49
Yen giapponese	3,811	3,811	—	3,811	—	3,80	3,802	3,811	3,811	3,81

Media dei titoli del 4 luglio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,125
» 5,50 % » » 1968-83	85,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	75,725
» 9 % » » 1975-90	81,475
» 9 % » » 1976-91	81,750
» 10 % » » 1977-92	84,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,550
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	99,025
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	97,600
» » » 12 % 1- 1-1984	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	825,50
Dollaro canadese	710,15
Marco germanico	449,545
Fiorino olandese	407,59
Franco belga	28,029
Franco francese	193,315
Lira sterlina	1838,65
Lira irlandese	1701 —
Corona danese	156,255
Corona norvegese	162,95
Corona svedese	194,615
Franco svizzero	500,20
Scellino austriaco	61,186
Escudo portoghese	16,935
Peseta spagnola	12,494
Yen giapponese	3,806

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione architettonico-edile.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1956;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione architettonico-edile.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 10 e 11 ottobre 1979 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di geometra oppure del diploma di perito tecnico industriale nella specializzazione edile oppure del diploma di maturità artistica conseguito nella seconda sezione del liceo artistico oppure del diploma di maturità d'arte applicata;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonché una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'Autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioé copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 337

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . .

residente in . . . (provincia di . .)

c.a.p. . .

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito - ramo di specializzazione architettonico-edile.

Desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .
(indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . (ove nel caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . . .

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (prov. di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . con specializzazione . . . . . rilasciato da . nell'anno scolastico . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . . .;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal (5) . . . . . .;

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (5) . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica*

Nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Disegno architettonico*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani, oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma la destinazione ed il numero degli ambienti.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

COLLOQUIO

Cultura tecnica

Topografia, planimetria, tracciamento di allineamenti e di curve. Rilievo del terreno con scopi e longimetri, calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno. Planimetrico polare e suo uso.

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati.

Altimetria, generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici, profili longitudinali, sezioni trasversali, piani quotati ed a curve di livello, pendenza di una retta e di un piano, scala di pendenza, pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

Costruzioni: classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza, pietre naturali (classifica ed uso), laterizi (classifica ed uso), muratura di pietrame, di laterizi e miste, costruzioni in

pietre da taglio, volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura), solai in ferro e laterizi, soffitti in piano, centinati, loro struttura, copertura degli edifici, varie specie di copertura, grossa e piccola armatura di legname, capriate in legno, metalliche, vari tipi di capriate. Pavimenti, scale, strutture in cemento armato (piattebande, pilastri, solai ecc.).

Legnami e loro impiego, congiunzione di legnami, connessioni semplici e composte, denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni, uso dei legnami nelle parti completive degli edifici, ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni, giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali, della struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica - tombini, fognature, gallerie, condutture acqua potabile e di distribuzione dell'interno degli edifici.

Calcolo di solai in legno e ferro.

Cultura generale

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale ed algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria piana

Retta, angoli, triangoli, poligono, circonferenza.

Geometria solida.

Angoli, diedri, poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria piana, fino alla risoluzione dei triangoli.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dello Esercito;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

(5928)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Scuola di ingegneria aerospaziale:

istituto di tecnologia aerospaziale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria aerospaziale o laurea in ingegneria.

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica fisica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in farmacia, o laurea in chimica o laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di tecnologia aerospaziale (scuola ingegneria aerospaziale), via Eudossiana, 16, Roma, e presso l'istituto di chimica fisica (facoltà di farmacia) Città universitaria, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6007)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le facoltà sottoindicate:

Facoltà di magistero:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto di economia politica . . . . . posti 1

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(6009)

Concorso a tre posti di bidello presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Salerno, per complessivi 3 posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II, Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(6010)

Concorso ad un posto di bidello presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ad un posto di bidello presso l'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6011)

Commissione giudicatrice di concorso ad un posto di professore universitario di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, è stata costituita, come appresso, la commissione giudicatrice del concorso a un posto di professore universitario di ruolo indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

DISCIPLINA N. 274
(Lingua araba)

Concorso n. 274:

Adorno prof. Francesco, Università di Firenze;
Liverani prof. Mario, Università di Roma;
Pennacchietti prof. Fabrizio, università di Venezia;
Poppi prof. Giuseppe, Università di Padova;
Zadro prof. Attilio, Università di Padova.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a un posto di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a sessantatre posti di segretario generale di 2ª classe indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1978, 3 agosto 1978, 9 gennaio 1979 e 11 aprile 1979, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'assegnazione delle predette sessantatre segreterie generali ai vincitori del concorso e alla nomina di venti, di undici e di dieci idonei presso altrettante fra le medesime sedi resesi vacanti per rinunce o trasferimenti;

Ritenuto che, per effetto di ulteriori vacanze, si deve procedere alla nomina di altri quattro idonei;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1976 in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoelencati candidati, che seguono nella graduatoria del ripetuto concorso dopo l'ultimo promosso, sono nominati segretari generali di 2ª classe ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate ove dovranno assumere servizio il 1° luglio 1979:

1) Nacchi Vincenzo: Raffadali (Agrigento);
2) Carbone Tommaso: Corigliano Calabro (Cosenza);
3) Di Rosa Angelo: Portoferraio (Livorno);
4) Belloli Mario: Lainate (Milano).

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5716)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 maggio 1979, concernente «Concorso per il conferimento di tre posti di ispettrice di polizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 giugno 1979, all'art. 2, primo comma, lettera *c*), in luogo della laurea in *psicologia* deve intendersi laurea in *sociologia*.

(6160)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che ha esteso alla regione sarda la norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto dell'assessore all'igiene e sanità 5 luglio 1977, n. 3467, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro;

Viste le segnalazioni fatte dalle giunte comunali interessate;

Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di ufficiale sanitario di cui al decreto dell'assessore all'igiene e sanità 5 luglio 1977, n. 3467;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto dell'assessore all'igiene e sanità 5 luglio 1977, n. 3467, è così composta:

Presidente:

Solinas dott. Salvatore, ispettore generale dei ruoli della regione sarda.

Componenti:

Olla rag. Giovanni, ispettore generale dei ruoli della regione sarda;

Scarpa prof. Bachisio, docente universitario di ruolo di igiene presso l'Università di Cagliari;

Carcassi prof. Ugo, docente universitario di ruolo di clinica medica presso l'Università di Cagliari;

Ginesu dott. Salvatore, ispettore generale medico dei ruoli della regione sarda con funzioni di medico provinciale per la provincia di Oristano;

Falchi dott. Quirico, ufficiale sanitario, designato dai comuni interessati;

Pisu dott. Antonello, funzionario amministrativo della carriera direttiva di ruolo della regione sarda.

Art. 2.

Le prove d'esame avranno luogo a Nuoro non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli concorrenti saranno informati, con lettera raccomandata A.R. della data, dell'ora e del luogo esatto delle prove almeno trenta giorni prima della stessa.

Ai componenti spettano i compensi di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

Cagliari, addì 8 settembre 1978

L'assessore: ROJCH

(5835)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2131/S)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2132/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » D SALERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salerno.

(2135/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(2125/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(2122/S)

OSPEDALE CIVILE « P. EPPI » DI PORTOMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(2127/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2128/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(2134/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorso ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sergeteria generale dell'ente in Pisa.

(2133/S)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI - VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(2129/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(2130/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(2126/S)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(2123/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del servizio di emodialisi annesso alla divisione di urologia;

un posto di assistente ad indirizzo chirurgico del servizio di accettazione sanitaria, astanteria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(2157/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo presso l'ospedale civile di Città S. Angelo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(2158/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **18.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull'istituzione dei consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 24 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:

(*Compiti del servizio*). — Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico-linguistica, in collaborazione con le strutture sociali e sanitarie del territorio al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali, opera:

1) promuovendo, anche in collaborazione con le strutture sociali, formative e scolastiche del territorio, una adeguata educazione sessuale; prestando l'assistenza psicologica e sociale ai singoli, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; assicurando la divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sulla sessualità, per una maternità e parternità responsabili;

2) assistendo, sul piano psicologico e sociale anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, il singolo, la coppia e la famiglia in ordine ai problemi personali ed interpersonali insorgenti nei rapporti di convivenza su tutta la problematica familiare con particolare riferimento ai problemi della maternità dei minori, compresa la materia relativa agli affidamenti ed alle adozioni, nonchè ai problemi della famiglia con componenti handicappati o subnormali;

3) diffondendo le conoscenze scientifiche riguardanti la gravidanza ed il parto, lo sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia, le malattie ereditarie familiari e congenite, attraverso la collaborazione tra i servizi consultoriali e le strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali;

4) assistendo la donna in caso di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali, operanti nel territorio, speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *a*);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza;

e) somministrando, su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile anche ai minori;

5) attuando quanto previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi di operatori volontari che abbiano frequentato i corsi e seminari di cui all'art. 13 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modificazioni.

I consultori potranno svolgere il servizio, fermo restando il metodo di lavoro ed il livello delle prestazioni, mediante una articolata presenza sui luoghi di lavoro specialmente ove sussista una concentrazione di manodopera femminile.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:

(*Gestione e partecipazione degli utenti*). — I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e la comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono con proprio regolamento stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto in particolare della rappresentanza delle donne e delle loro associazioni nonchè, ove la sua presenza lo richieda, della minoranza slovena, alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla promozione delle iniziative e alla organizzazione del consultorio.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, dopo le parole « possono stipulare convenzioni » si aggiungono le parole « nel rispetto della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194 ».

Art. 5.

All'art. 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nella stessa percentuale possono essere concessi ai consultori privati i contributi integrativi previsti dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, semprechè con la domanda i consultori stessi si impegnino ad osservare le prescrizioni e ad attuare i compiti loro fissati dalla legge medesima, nonchè a rispettare quanto previsto all'art. 12, quinto comma, della presente legge ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:

(*Controlli*). — L'assessorato dell'igiene e sanità è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell'amministrazione regionale periodiche visite presso gli enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi ed il rispetto delle condizioni fissate per la loro erogazione.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario ».

Art. 8.

Il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito con il seguente:

« I corsi interdisciplinari si terranno in collaborazione con i competenti istituti universitari e saranno organizzati sulla base di un programma predisposto dalla Regione, secondo gli indirizzi stabiliti anche nell'art. 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194. L'idoneità dei partecipanti è attestata dal superamento di un esame finale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 aprile 1979

COMELLI

(4511)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. **17.**

Legge dei lavori pubblici della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 19 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Limiti di applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici che si eseguono nel territorio regionale, con o senza lo intervento finanziario della Regione, ad esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Art. 2.
Progettazione ed esecuzione delle opere a totale o parziale carico della Regione

I lavori pubblici da realizzarsi a totale o parziale carico della Regione sono progettati ed eseguiti dai comuni singoli o associati, dalle comunità montane e dalle province, che vi provvedono secondo le disposizioni della presente legge.

Le opere pubbliche di interesse regionale, da individuarsi nel programma annuale di cui al successivo art. 3 e che siano a totale carico della Regione o finanziate con il concorso di amministrazioni diverse da quelle degli enti locali territoriali, possono essere progettate dalla Regione stessa.

I comuni e le comunità montane possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori all'ufficio del genio civile territorialmente competente, qualora non possano provvedervi con i propri uffici.

Art. 3.
Programmi

Il programma annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla giunta regionale nell'ambito del bilancio annuale di previsione.

Gli enti locali interessati trasmettono alla giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, la domanda di finanziamento delle opere da realizzare, allegando la previsione di massima della spesa.

Il programma esecutivo definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e assegna alle province, alle comunità montane e ai comuni i relativi stanziamenti indicando i termini entro i quali debbono essere approvati i progetti esecutivi; in caso di mancato rispetto di tali termini il finanziamento regionale si intende decaduto.

Il programma esecutivo è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.

Il finanziamento della Regione comprende anche le spese per eventuali espropriazioni, rilievi idrogeologici e geognostici oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità, collaudo e I.V.A.

Gli stanziamenti sono commisurati all'importo dei lavori da eseguire e maggiorati di una quota percentuale per la copertura di maggiori oneri derivanti dagli appalti in aumento, dalle revisioni dei prezzi contrattuali e dai progetti di variante che comportino aumenti di spesa.

Art. 4.
Modalità di intervento finanziario regionale

L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) in conto capitale;

b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

La misura dei contributi di cui ai punti *a*) e *b*) del comma precedente è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge di approvazione del bilancio.

All'erogazione dei contributi in conto capitale provvede il presidente della Regione, entro venti giorni dalla richiesta del legale rappresentante dell'ente competente ad eseguire l'opera; la richiesta contiene la sola indicazione dei provvedimenti di liquidazione di spesa.

I contributi in annualità costanti sono erogati con provvedimento del presidente della Regione, direttamente agli enti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a quello della erogazione del contributo, il contributo della Regione è corrisposto direttamente all'ente beneficiario dalla data di scadenza del mutuo al termine finale stabilito per la erogazione.

I contributi sono altresì corrisposti agli enti beneficiari nel caso di riscatto dei mutui prima della scadenza, con decorrenza dalla ricezione della dichiarazione dell'avvenuto riscatto da parte degli enti mutuanti.

I contributi regionali possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri istituti autorizzati dalle leggi dello Stato.

Art. 5.
Approvazione dei progetti

Per i progetti dei lavori pubblici redatti dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane e dalle province, con o senza l'intervento finanziario della Regione, non si richiede alcun parere tecnico da parte di organi o uffici della Regione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo e dell'art. 6.

E' altresì soppressa ogni approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui al comma precedente da parte degli organi della Regione, ove prevista da disposizioni statali o regionali.

I progetti di lavori pubblici di cui alla presente legge sono approvati dagli organi degli enti locali competenti ad eseguirli; le relative deliberazioni sono soggette al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Sui progetti di opere igienico-sanitarie, va acquisito il preventivo parere dell'ufficiale sanitario del comune ove è ubicata l'opera.

Restano fermi i pareri, i controlli, le autorizzazioni e i nullaosta sui lavori pubblici previsti dalle leggi statali e regionali vigenti relativi a:

a) costruzione ed esercizio di impianti elettrici e di linee filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo;

b) tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche;

c) opere di pronto intervento di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, la cui progettazione ed esecuzione è affidata agli enti locali;

d) inquinamento, derivazioni e captazioni delle acque; opere di bonifica ed idrauliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 8 e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) fonti energetiche;

f) il consolidamento degli abitati;

g) opere portuali e marittime di competenza regionale.

Art. 6.
Programmazione

I comuni singoli o associati, le comunità montane e le province che intendano eseguire opere pubbliche, anche senza l'intervento finanziario regionale, il cui interesse ecceda la rispettiva competenza territoriale, debbono rispettare i piani o programmi generali e settoriali approvati dalla Regione.

In via transitoria e fino all'approvazione di detti piani, gli enti locali di cui al comma precedente, per opere finalizzate all'utilizzazione delle risorse idriche o delle fonti energetiche, che superino l'importo di lire 5 miliardi, semprechè eccedano la rispettiva competenza territoriale, chiedono preventivamente il parere alla Regione in ordine alla compatibilità di dette opere con gli indirizzi della programmazione regionale; la richiesta di parere è corredata dagli elementi necessari ad accertare la fattibilità dell'opera ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della presente legge, escluso il punto *c*).

La giunta regionale si esprime sulle richieste entro trenta giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 7.
Progettazione

Prima di procedere alla progettazione delle opere gli enti competenti ad eseguirle ne accertano la fattibilità.

L'accertamento della fattibilità delle opere comprende:

a) la verifica dell'inquadramento urbanistico e dei vincoli pubblicistici;

b) la verifica o la proposta della migliore collocazione;

c) le indagini geognostiche, geotecniche e i rilievi topografici;

d) la previsione di massima della spesa;

e) la relazione conclusiva.

Il progetto esecutivo è composto da tutti gli elaborati occorrenti, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, alla esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera completa di impianti e alla determinazione del costo.

Art. 8.
Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione dei progetti di opere pubbliche che da parte degli organi degli enti locali competenti ad eseguirle comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere stesse.

Art. 9.
Delega in materia di esproprio

Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche anche se non ammesse al finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.

I comuni oltre ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì delegati ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori, la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da eseguire nei rispettivi territori, comprese quelle da realizzare nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi, ad eccezione delle opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza dello Stato.

Art. 10.
Appalto

Per i provvedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche si applica la legge 2 febbraio 1973, n. 14, così come modificata dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Gli appalti per i lavori pubblici di importo superiore a 1.000 milioni di lire I.V.A. esclusa, sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, così come modificata dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 11.
Concessioni

Gli enti attuatori possono affidare l'esecuzione delle opere, di cui alla presente legge, in concessione ad enti, consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi sulla base di apposite convenzioni.

Art. 12.
Aggiudicazione in aumento

In caso di gare deserte si applicano le norme di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificata dall'art. 6 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Per le opere aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti degli enti attuatori entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Per le opere pubbliche a totale o parziale carico della Regione entro cinque giorni dall'espletamento della gara con offerte in aumento, gli atti relativi sono inviati alla giunta regionale che, entro quaranta giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 3; il finanziamento regionale non può comunque superare le percentuali dell'aumento dei costi intervenuti successivamente all'approvazione dei progetti.

Art. 13.
Progetti di variante

Per le opere di cui alla presente legge, i progetti di variante sono approvati dagli enti con le stesse modalità previste dallo art. 5.

I progetti di variante che comportino aumenti di spesa per i quali si chiede il concorso regionale, con le stesse modalità del progetto originario sono trasmessi alla giunta regionale che, entro quaranta giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 3

Art. 14.
Revisione prezzi

Le determinazioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali adottate dagli enti locali per i lavori di propria competenza ed eseguiti a loro totale carico, ovvero con il concorso della Regione, purchè la maggiore spesa sia assunta a loro totale carico, sono definitive.

Se la revisione dei prezzi contrattuali comporti aumenti di spesa per i quali si chiede il concorso regionale, i nuovi prezzi sono approvati dalla giunta regionale che decide anche sul finanziamento della maggiore spesa con le disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 3.

Art. 15.
Termini per l'esecuzione delle opere

Le opere debbono essere iniziate ed eseguite nei termini fissati nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

Il mancato rispetto dei termini da parte degli enti attuatori comporta l'assunzione dei conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura a carico degli stessi, semprechè non sia determinato da forza maggiore o caso fortuito.

Per l'esecuzione delle opere non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da calamità o forza maggiore.

I pagamenti relativi alle opere che si eseguono in base alla presente legge, sono effettuati dagli enti competenti ad eseguire l'opera, su certificazione del direttore dei lavori, approvata dagli stessi.

Art. 16.
Collaudo

I collaudatori sono nominati dagli enti locali competenti a realizzare le opere e sono scelti tra gli iscritti nell'albo istituito con la presente legge.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è approvato dagli enti competenti a realizzare le opere.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 150 milioni, può prescindersi dal formale atto di collaudo ed è emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 17.
Albo regionale dei collaudatori

E' istituito l'albo regionale dei collaudatori distinto per sezioni di lavori.

Nell'albo e nelle rispettive sezioni possono essere iscritti:

a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;

b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni.

La formazione dell'albo e l'iscrizione a ciascuna sezione è deliberata dalla giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande pervenute al presidente della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'aggiornamento dell'albo è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle richieste di iscrizione pervenute nell'anno di riferimento.

Art. 18.

Potere sostitutivo

In caso di inosservanza dei termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine ai procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da altri enti pubblici, la giunta regionale, comunque ne venga a conoscenza, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza di cui all'art. 22 della presente legge, provvede a diffidare formalmente gli enti inadempienti al compimento dell'atto entro un termine non superiore ai giorni trenta. Scaduto inutilmente tale termine la giunta si sostituisce all'organo o ufficio inadempiente ovvero provvede alla nomina di un commissario per il compimento dell'atto.

Art. 19.

Proprietà delle opere

Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge appartengono al patrimonio degli enti esecutori con i conseguenti oneri di manutenzione e gestione.

Le opere eseguite dalla Regione possono essere trasferite al patrimonio del comune ove sono ubicate che ne assume i conseguenti oneri di manutenzione e gestione.

Per la manutenzione e la gestione delle opere che interessano più comuni, le relative spese sono ripartite tra i comuni stessi che possono provvedervi anche d'intesa.

Art. 20.

Verifica di attuazione dei programmi regionali

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 9, sono abrogati. La giunta regionale organizza i propri uffici al fine di esprimere i pareri tecnici sugli atti di competenza della Regione previsti dalla presente legge e per la verifica dell'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione.

Art. 21.

Dati statistici

Ai fini della programmazione del settore, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono alla Regione informazioni statistiche relative alle fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere stesse ed alla contabilità dei lavori.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i modelli ed i termini per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.

La giunta regionale assicura agli enti locali la piena disponibilità delle informazioni statistiche e la loro utilizzazione per una relazione annuale al consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi nel settore.

Art. 22.

Direttive

Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono gli enti locali.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 23.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 24.

Efficacia, abrogazione e modifiche di leggi regionali precedenti

La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte della Regione.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute in leggi regionali concernenti genericamente e specificamente opere e lavori pubblici ovvero singole categorie di esse, quale che ne sia lo specifico settore di intervento, ivi inclusi, fra gli altri, quelli dell'agricoltura, della scuola, della sanità.

Il limite di cui al comma primo ed al comma quarto dello art. 13 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 31, è elevato a L. 150.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 aprile 1979

MASSI

(4273)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791850)